

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2744**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FRAU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2004**

—————

Modifiche alle normative relative alle elezioni per la Camera  
dei deputati ed il Senato della Repubblica e proposta di una  
legge elettorale a doppio turno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati ormai più di dieci anni dalle riforme elettorali conseguenti al *referendum* del 18 aprile 1993 e diverse tornate elettorali hanno messo alla prova il sistema: i tempi sono ormai maturi per definire un bilancio circa l'esperienza compiuta. Si può dire che i risultati del processo apertosi con i *referendum* elettorali sono, nel complesso, positivi. Tra i maggiori meriti ascrivibili alle conseguenze prodotte alla vittoria dei «sì» nel 1993 possiamo senza dubbio individuare: la bipolarizzazione del sistema politico; la destrutturazione di un centro immobile; la rottura di una paralizzante unità politica dei cattolici; la deradicalizzazione delle forze estreme chiamate a confrontarsi con il tema del governo (sia il Movimento sociale italiano con la svolta di Fiuggi, sia Rifondazione comunista con il patto di desistenza elettorale); il delinearci di due schieramenti alternativi guidati da candidati a *premier*. Nonostante però questi effetti virtuosi prodotti da una impostazione di un sistema elettorale improntato sul maggioritario, la specificità del meccanismo elettorale scelto non ha impedito, anzi ha incentivato, la contrattazione dei collegi, le alleanze fragili, il mantenimento nelle mani delle segreterie dei partiti del potere decisivo nella gestione dell'assegnazione del 25 per cento di seggi attribuiti con il sistema proporzionale, la blindatura delle candidature attraverso accordi pre-elettorali, che spesso hanno svilito il corpo elettorale ad un ruolo pressoché notarile.

Alla luce dell'esperienza di questi anni, risulta opportuno ripartire da quanto di positivo è stato raggiunto dal sistema elettorale adottato in conseguenza dei *referendum*, recuperandone lo spirito originario e definendo un progetto di legge elettorale che possa eli-

minare gli aspetti distorti prodotti dall'attuale sistema.

La proposta che viene fatta con il presente disegno di legge prefigura una legge elettorale a doppio turno: essa non costringe a coalizioni di comodo pre-elettorali, ma porta ad appoggiare il candidato più vicino (con un potere di ricatto inferiore rispetto a quello esercitabile in un cartello elettorale fatto per passare l'elezione a turno unico), qualora il proprio candidato non arrivi al secondo turno. Al primo turno l'elettore è così libero di poter esprimere la propria prima preferenza, al secondo turno, al quale arriveranno i primi due candidati classificati, potrà votare per il candidato che ritiene a lui più vicino, oppure meno lontano. Secondo il presente disegno di legge al secondo turno passerebbero i due candidati più votati, nel caso nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta nel primo turno, diversamente dalle leggi elettorali di altri Paesi, come ad esempio la Francia, dove al secondo turno passano tutti i candidati al di sopra di una certa soglia di sbarramento. In questo modo vengono accentuati i profili maggioritari del sistema elettorale, spingendo le forze politiche ad una maggiore aggregazione e superando l'attuale frammentazione.

Uno degli obiettivi di questo disegno di legge è quello di ridare possibilità di scelta decisiva al cittadino. Nel nostro Paese, finita l'epoca delle contrapposizioni ideologiche, sono andati ormai radicandosi come in tutte le democrazie più evolute i principi delle democrazie liberali, dove la competizione avviene all'interno di una cornice determinata da una serie di valori condivisi, e dove spesso la scelta degli elettori viene orientata dalla validità dei programmi e dei candidati, con il cittadino che si sente pienamente legiti-

timato a poter scegliere di volta in volta sulla base di presunzioni non precostituite. Con l'attuale sistema elettorale sono praticamente nulli i margini dell'elettore di poter far pesare il suo voto al di fuori degli schieramenti predefiniti. Con il sistema a doppio turno invece, soprattutto se il margine fra i due contendenti non è grande, diventa determinante l'atteggiamento dei candidati e la loro capacità di essere credibili nei confronti di un elettorato che li può premiare, ma li può anche punire. Questo vale soprattutto nei confronti di quegli elettori che, diversamente in un turno unico, non avrebbero potuto esprimere una propria libera scelta ma sarebbero invece stati costretti dagli accordi pre-elettorali ad un voto a scatola chiusa.

Obiettivo del presente disegno di legge è anche quello di ripristinare un principio etico della politica secondo il quale le elezioni, in ossequio al maggioritario, o si vincono o si perdono. Attualmente anche chi viene sconfitto in un collegio maggioritario può risultare comunque eletto nella quota dei seggi da attribuire con il sistema proporzionale. Ciò può avvenire sia alla Camera che al Senato, anche se attraverso percorsi diversi ma

uguali nella sostanza. Ebbene, riteniamo che ciò sia estremamente svilente nei confronti dell'elettore e permetta ai partiti di detenere un indebito «utile garantito» contrario alle regole di una corretta consultazione elettorale, ed è per questo motivo che il presente disegno di legge prevede la possibilità di una candidatura in un solo collegio. Parallelamente, la riduzione della quota dei seggi attribuiti proporzionalmente ad una quota del 10 per cento, che rappresenterà il cosiddetto «diritto di tribuna», comporterà una conseguente ulteriore stabilizzazione dei rapporti tra maggioranza ed opposizione, ponendo fine ad equivoci tattici di trasformismo politico dei quali sicuramente il Paese non ha più bisogno.

Si ritiene inoltre che si debba giungere ad una riforma del nostro attuale sistema improntato sul bicameralismo perfetto, differenziandone le funzioni e la composizione, ma si ritiene altresì che una modifica in questo senso la si debba inserire in un piano più ampio di riforme costituzionali, che possa rendere le nostre attuali istituzioni più forti e capaci di rispondere alle esigenze di modernizzazione che i tempi ormai richiedono.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari al novanta per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale. In ogni regione, il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti.»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. La presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta secondo quanto previsto al comma 6. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.»;

c) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati

accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati.

2-ter. Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;

d) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti, ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.».

## Art. 2.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal comma 3-bis.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni circoscrizione, il novanta per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.»;

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 3, si procede, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, ad un secondo turno di votazioni. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.»;

b) all'articolo 18-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale non possono far parte i candidati nei collegi uninominali.»;

c) all'articolo 77, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma 3-*bis*, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano d'età;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale.»;

d) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).».